

ASSOCIAZIONE ITALIANA COACH PROFESSIONISTI
- Congresso fondativo -

Santa Marinella, 17-19 Luglio 2009

LA CARTA ETICA

La presente Carta Etica vuole ispirare una buona pratica professionale in ragione del benessere e dell'efficacia dalla relazione Coach Cliente

1. LA FILOSOFIA DI COACHING DELL'A.I.C.P.

- 1.1. L'Associazione Italiana Coach Professionisti è promotrice di una certa concezione del Coaching che si caratterizza per:
- 1.2. L'attenzione orientata alla persona, alle sue potenzialità ai suoi poteri e talenti.
- 1.3. La metodologia e la tecnica: un coach studia, si aggiorna, condivide esperienze, è in un processo di formazione permanente.
- 1.4. Lo studio: per un coach studiare significa ascoltare gli altri, capirli, comprenderli, assumerli creativamente e criticamente.
- 1.5. Lo sviluppo personale: un coach cerca di essere consapevole delle proprie potenzialità, sa come valorizzarle, svilupparle, allenarle.
- 1.6. Il Coaching ha come fine ultimo l'alleanza con il proprio cliente nel percorso della sua autorealizzazione.

2. PRINCIPI GENERALI

- 2.1. Il coach deve porsi obiettivi miranti a sviluppare, accrescere, approfondire teoria e prassi nell'ambito del coaching; a tale scopo favorirà la cooperazione, l'apertura, l'informalità, la libertà di espressione, la possibilità di utilizzare risorse sociali, economiche, materiali.
- 2.2. Elemento decisivo dell'attività del coach è la relazione umana, per questo l'impegno di ogni professionista sarà verso la costruzione di relazioni di amicizia, di collaborazione, di amore, di comunanza.
- 2.3. Il coach utilizza la metodologia del coaching per la quale è in grado di indicare le fonti ed i riferimenti scientifici e non crea nel cliente aspettative infondate. Il coach è uno studente a vita, oltre ad aggiornarsi rispetto alla sua specifica attività, mantiene vivo ed operativo l'interesse per tutte le discipline nella consapevolezza della propria ignoranza.
- 2.4. Nella sua attività di ricerca il coach dovrà sempre avere il consenso di coloro che sono coinvolti ed altresì dovrà garantire ai soggetti la libertà di ritirare il consenso stesso. Deve comunque essere tutelato il diritto alla riservatezza, alla non riconoscibilità ed all'anonimato.

2.5. Nella propria attività di formatore, supervisore; il coach stimolerà gli allievi, gli attuali o potenziali coach all'interesse per i principi etici dell'associazione, anche attraverso la propria condotta personale e professionale.

3. RELAZIONI CON IL CLIENTE

3.1. La relazione di Coaching ha il suo fondamento nella richiesta del cliente e nel rispetto reciproco definito da precisi confini professionali. Il coach, consapevole delle differenze personali e culturali, riconosce la libertà del cliente di esprimere sé stesso, i suoi bisogni, le sue credenze, il suo diritto di autodeterminarsi e di stabilire gli obiettivi per il proprio sviluppo e la propria felicità. A sua volta è libero di non collaborare verso obiettivi che contrastino con le proprie convinzioni etiche: si asterrà anche dal collaborare ad obiettivi il cui conseguimento comporti da parte del cliente la violazione di norme del codice penale.

3.2. Il coach fornisce al cliente informazioni adeguate e comprensibili circa le sue prestazioni attraverso la stipula di un contratto che sarà sottoscritto dagli stessi alla prima sessione di coaching. Cliente e coach hanno reciproci diritti e doveri, strutturati anche in base al presente codice etico, è compito del coach esplicitarli.

3.3. La componente economica a carico del cliente deve essere sempre stabilita in modo chiaro nel primo incontro. Ogni modifica al contratto iniziale deve essere concordata con il cliente ottenendo il suo consenso e quello di altre persone eventualmente implicate nel contratto stesso.

3.4. Il coach avrà cura di mantenere la relazione di coaching entro limiti di tempo, di obiettivi e di contenuti tali da non creare sovrapposizioni indebite con professioni di altro tipo.

3.5. Il coach e/o il cliente possono proporre l'interruzione del rapporto professionale quando ravvisano l'inefficacia e l'inadeguatezza del percorso di coaching. In questo caso il coach valuta l'opportunità di fornire al cliente le informazioni necessarie atte a ricercare altri e più adatti interventi.

3.6. Qualora coach e cliente dovessero intrattenere relazioni che sono altro dalla relazione di coaching, il coach è responsabile perché queste relazioni siano distinguibili, chiare e inequivocabili.

3.7. Le prestazioni professionali a persone minorenni sono subordinate al consenso di chi esercita la potestà genitoriale.

3.8. Quando il committente è altro rispetto al destinatario dell'intervento di coaching, il coach è tenuto a chiarire con le parti in causa la natura e le finalità dell'intervento.

4. RAPPORTI CON I COLLEGHI

- 4.1. I rapporti tra colleghi sono finalizzati alla creazione ed allo sviluppo di una comunità che persegue la libera e incondizionata circolazione del sapere, delle conoscenze, delle tecniche e delle esperienze concernenti il coaching.
- 4.2. Il coach si impegna a contribuire allo sviluppo della teoria del coaching comunicando i progressi delle sue conoscenze e delle sue tecniche attraverso l'AICP.

5. SEGRETO PROFESSIONALE

- 5.1. Il coach è tenuto al segreto professionale mantenendo la riservatezza sulle prestazioni, sui loro contenuti anche relativamente all'esistenza della prestazione stessa.
- 5.2. La raccolta dati sarà conservata e archiviata in conformità alle disposizioni vigenti.
- 5.3. La rivelazione del segreto professionale è consentita solo con il consenso del cliente, evitando che ciò violi la riservatezza di altre persone.
- 5.4. Il coach deve mettere al corrente il cliente che la violazione del segreto professionale è obbligatoria se richiesta dalle Autorità in casi di procedura giudiziaria.
- 5.5. Nel caso di obbligo di testimonianza il coach limita allo stretto necessario il riferimento di quanto appreso in ragione del proprio rapporto professionale, ai fini della tutela del soggetto.

6. RAPPORTI CON LA SOCIETA'

- 6.1. I rapporti con iscritti ad altre associazioni sono stimolati e improntati alla crescita professionale ed alla lealtà.
- 6.2. Il coach presenta in modo corretto ed accurato la propria formazione, esperienza, competenza. Riconosce quale suo dovere quello di aiutare il pubblico ed i clienti a sviluppare in modo libero e consapevole giudizi, opinioni scelte.
- 6.3. Nell'attuare forme di pubblicità il coach farà riferimento ai principi espressi nel presente codice etico; il messaggio sarà veritiero, formulato nel rispetto del decoro professionale e conferme alla serietà scientifica.

7. FORMAZIONE NEL COACHING

- 7.1. Le scuole di formazione, riconosciute dall'AIPC, garantiscono la qualità della formazione stessa, sia relativamente alle competenze specifiche dei docenti, che alla coerenza dei propri programmi; forniscono inoltre ai docenti spazi e luoghi di aggiornamento e confronto sulla metodologia di insegnamento.

7.2. Le scuole verificano i requisiti curriculari dei candidati allievi, il livello di apprendimento e crescita degli allievi stessi.

7.3. Le scuole mantengono tra loro rapporti improntati a principi di trasparenza e chiarezza

7.4. Le scuole forniscono informazioni chiare e complete relative ai programmi, all'organizzazione dei corsi, ai loro costi, ai regolamenti interni e alla normativa legislativa in materia.

8. COMMISSIONE ETICA

8.1. Nell'ambito dell'Associazione è costituita una Commissione per l'Etica professionale con il compito di raccogliere materiale utile e formulare proposte ai fini della revisione periodica del codice etico, essa è denominata "Commissione Etica" ed è composta da tre membri dell'associazione.

9. SANZIONI DISCIPLINARI

9.1. Il CD sentita la Commissione Etica e l'interessato, può decidere l'espulsione del socio per violazione della legge dello Stato, è altresì contemplata l'espulsione nel caso di grave violazione del Codice Etico, ed in caso di condanna dell'Associato, con sentenza passata in giudicato, per reati non colposi con pena detentiva non inferiore ai due anni; per reati colposi il CD delibererà valutando la specificità del caso. Il professionista espulso può, a domanda, essere di nuovo iscritto all'Associazione dopo aver ottenuto la riabilitazione dal congresso.